

SERVIZIO LAVORO E PREVIDENZA

CIRCOLARE N. 16 – del 21.03.2017

VOUCHER E APPALTI: LE ABROGAZIONI CONTENUTE NEL DL 25 DEL 17 MARZO 2017

Venerdì 17 marzo 2017 è stato approvato e subito pubblicato in GU il decreto-legge 25/2017, che ha abrogato gli articoli disciplinanti il lavoro accessorio (*quindi il relativo utilizzo dei c.d. voucher*) e modificato alcune disposizioni in materia di responsabilità solidale negli appalti.

Il decreto legge interviene in maniera rapida e determinante a seguito di diverse contestazioni da parte della CGIL, che hanno portato alla formulazione di alcuni quesiti referendari. Non entriamo nel merito del fatto che l'intervento legislativo è appiattito sulle posizioni di una sigla sindacale che ha utilizzato questi temi, soprattutto quello dei voucher, in modo ideologico e parziale.

Voucher (*art. 1 DL 25/2017 – abrogazione degli artt. 48-49-50 del d.lgs. n. 81/2015*) – i voucher sono così abrogati a partire dal 17 marzo 2017, data di entrata in vigore del decreto; è prevista però la possibilità di utilizzo solo di quelli già acquistati fino al 31 dicembre 2017. Durante questa fase transitoria, solo per quelli già acquistati, verranno applicate le norme in vigore fino al 17 marzo 2017.

Le dichiarazioni apparse sulla stampa hanno prospettato l'apertura di un tavolo per valutare le possibili forme alternative di flessibilità.

Al momento ci sono soltanto alcuni istituti (lavoro autonomo occasionale, collaborazioni coordinate e continuative...) che portano a diversi gradi di rischiosità. La possibilità di utilizzare il lavoro intermittente è fortemente limitata (si possono assumere in questo modo soltanto soltanto under 24 o over 55).

Responsabilità solidale negli appalti (*art. 2 DL 25/2017 – modifica dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003*) - le modifiche intervengono principalmente ripristinando la responsabilità in solido tra committente e appaltatore così come nel regime ante 2012

Non sarà più possibile, per le parti sociali, derogare alla contrattazione collettiva, mentre committente e appaltatore saranno chiamati a rispondere in egual misura dei pagamenti nei confronti del lavoratore, fino a 2 anni dalla cessazione dell'appalto.

La prima questione non ha mai trovato applicazione ed è stata comunque fortemente limitata dall'articolo 9 del DL 76/2013.

La seconda questione attiene alla possibilità di rivalersi sul committente soltanto dopo che, in giudizio, è accertata l'impossibilità di adempiere da parte degli obbligati principali, appaltatore e subappaltatore.

Il giudizio su questa norma cambia in relazione al ruolo rivestito. Le cooperative di servizi regolari non potranno che essere soddisfatte della maggior responsabilità dei committenti.

In questo caso non è previsto un regime transitorio, per cui le nuove regole si applicano a situazioni già in corso.

In allegato il nuovo testo dell'articolo 29.

Art. 29. - Appalto

1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.

2. ~~Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e~~

~~dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali. (Legge n 92/2012) (D.L.vo n. 175/2014)~~

3. L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.

3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2. (DLGS 251/2004)

3-ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18 e 19, le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale. (DLGS 251/2004)

Nota all'articolo 29: Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, trovano applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo. Le medesime disposizioni non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. ù

Le disposizioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi (prevista dal comma 1, dell'articolo 9, del Decreto Legge n. 76/2013)